

DICHIARAZIONI

La detrazione per le spese sanitarie e i recenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Luca Mambrin

L'Agenzia delle Entrate nella recente **C.M. n.17/E/2015** ha fornito, tra gli altri, interessanti chiarimenti in merito alla **detraibilità** di particolari tipologie di spese sanitarie.

Detraibilità delle spese per la massofisioterapia

È stata riconosciuta la **detraibilità** delle spese, anche **in assenza di una prescrizione medica**, delle prestazioni effettuate da un **massofisioterapista con formazione triennale** con diploma conseguito entro il 17 marzo 1999. L'Agenzia infatti, considerato che:

- nella **R.M. 96/E/2012** era stato precisato che il diploma di massofisioterapista con formazione triennale, conseguito entro il 17 marzo 1999, è **equipollente** al titolo universitario abilitante **all'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista**, ai fini dell'esercizio professionale e della formazione post-base; pertanto, i possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie elencate nel decreto ministeriale 29 marzo 2001;
- nella **C.M. 19/E/2012** è stato poi chiarito che la detrazione per le spese sostenute per le prestazioni rese dal fisioterapista, al pari delle altre figure professionali sanitarie elencate nel DM 29 marzo 2001, **sono detraibili anche in assenza di prescrizione medica**;

ha chiarito che le prestazioni rese dai **massofisioterapisti** in possesso del suddetto diploma **possano essere ammesse in detrazione dall'Irpef ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera c), del Tuir** anche senza una specifica prescrizione medica. Ai fini della detrazione poi nel documento di certificazione del corrispettivo il massofisioterapista dovrà:

- attestare il **possesso del diploma di massofisioterapista** con formazione triennale conseguito entro il 17 marzo 1999;
- **descrivere la prestazione resa**.

Detraibilità delle spese per odontoiatra

Con riferimento alle prestazioni rese da un **medico odontoiatra**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'indicazione riportata nella fattura di **"ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche"** consente, al ricorrere degli altri requisiti, di **fruire della detrazione dall'Irpef**.

Nonostante infatti il Ministero nella **R.M. n. 111/E/1995** precisi che l'indicazione sulla fattura emessa dal medico odontoiatra con tale dicitura **non soddisfi quanto richiede l'articolo 21 del D.P.R. 633/72** in tema di **descrizione** dell'operazione realizzata, l'Agenzia delle Entrate per non *"penalizzare il contribuente in buona fede"*, riconosce la **detraibilità** purché nella descrizione della fattura della prestazione resa si evinca in modo univoco la **natura "sanitaria" della prestazione** stessa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario; qualora la descrizione della prestazione non soddisfi tale requisito, il contribuente dovrà necessariamente rivolgersi al professionista che ha emesso la fattura chiedendo **l'integrazione** della stessa.

Detraibilità delle spese per la crioconservazione

L'Agenzia delle Entrate riconosce che le spese per prestazioni di **crioconservazione di ovociti** rientrano tra le **spese sanitarie detraibili** ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir. Per poter fruire della detrazione è necessario che:

- dalla **fattura risulti** che il **centro** presso cui è eseguita la prestazione sanitaria **rientri fra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita**;
- dalla **fattura stessa risulti la descrizione della prestazione resa**.

Tale riconoscimento di detraibilità delle spese è conseguenza del **parere fornito dal Ministero della Salute** che, interpellato dall'Agenzia delle Entrate in merito alla **classificazione della "crioconservazione"** degli ovociti effettuata nell'ambito di un percorso di procreazione medicalmente assistita, ha precisato che tale pratica ha finalità **sia di cura che di prevenzione per la tutela della salute della donna**. Il Ministero della Salute ha precisato, altresì, che ad oggi la crioconservazione permette *di preservare la fertilità di un individuo, maschio o femmina, in tutti quei casi in cui vi è un rischio importante di perderla* come nei casi di patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie autoimmuni, urologiche e ginecologiche; inoltre il Ministero ha chiarito che tale pratica deve essere effettuata solo nelle **strutture autorizzate** per la procreazione medicalmente assistita, iscritte nell'apposito registro nazionale istituito presso l'Istituto superiore di sanità.

Detraibilità spese per trasporto di disabili

La detraibilità **dei contributi** che vengono **volontariamente erogati a Onlus** per il **trasporto dei disabili** che necessitano di cure mediche periodiche differisce a seconda delle diverse

situazioni e **non può prescindere** dall'esame caso per caso della documentazione attestante la natura del rapporto tra il disabile e la Onlus.

Se le somme erogate dal disabile costituiscono **erogazioni liberali alla Onlus**, indipendenti dal servizio di trasporto, possono beneficiare alternativamente:

- della **detrazione del 26%** prevista, a decorrere dall'anno 2014 dall'art. 15 comma 1.1 del Tuir per erogazioni di importo non superiore a **2.065 euro annui** (elevato a 30.000 euro a decorrere dal 2015);
- della **deduzione** dal reddito per effetto dell'art. 14 del D.L. n. 35/2005, entro il **limite del 10%** del reddito complessivo dichiarato e, comunque, **entro il limite massimo di 70.000 euro annui**.

Resta inteso poi che **la detraibilità/deducibilità** è subordinata:

- all'effettuazione **dell'erogazione mediante bonifico bancario o postale**, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997;
- **all'attestazione rilasciata dalla ONLUS**.

Nel caso in cui il versamento sia effettuato alla Onlus **quale corrispettivo di un servizio di trasporto di disabili**, riconducibile all'art. 15, comma, 1 lett. c), del Tuir come nel caso di trasporto in ambulanza, la spesa **sarà detraibile per l'intero importo quale spesa sanitaria**, fermo restando l'obbligo per la Onlus di rilasciare regolare fattura.